

ENTE	ORGANO	Numero	DATA			
Comune di Legnano	C.C.	22	28-02-2018			
Oggetto: CONFERMA IMU,TASI E ADDIZIONALE		UOTE E DETRAZION ALL'IRPEF PER L'ANN				

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'Anno **Duemiladiciotto** addì **Ventotto** del mese di **Febbraio** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, in seduta pubblica di 1[^] convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.		n.	COGNOME E NOME	pres.	ass.
1	Guarnieri Antonio	Х			13	Cava Pietro	Х	
2	Laffusa Daniela	Х			14	Chiappa Roberta	Х	
3	Rolfi Mattia		Х		15	Bonizzoni Alessandro	X	
4	Caimi Ornella	Х			16	Berna Nasca Monica	Х	
5	Colombo Federico	Х			17	Amadei Federico	Х	
6	Fantini Floriana	Х			18	Taormina Umberto	X	
7	Farina Federica	Х			19	Rotondi Rosaria	Х	
8	Rotondi Luisella	Х			20	Borgio Sara	Х	
9	Carvelli Stefano	Х			21	Bianchi Marco	Х	
10	Bernasconi Ernesto	Х			22	Grattarola Andrea	Х	
11	Munafò Letterio	Х			23	Berti Daniele	Х	
12	Grillo Gianluigi	Х			24	Corio Alessandro	Х	
Sindaco – Fratus Gianbattista							х	
						totale	24	1

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

Cozzi Maurizio	X	Rizzi Alan Christian	
Cacucci Maira	Х	Alpoggio Gianluca	Х
Ceroni Ilaria	Х	Venturini Laura	Х
Colombo Franco	Х		

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, Dott. Antonio Guarnieri Partecipa il Segretario Generale, dott. enzo marino

CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLE IMPOSTE IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Cozzi, il quale illustra l'argomento in oggetto, come integralmente riportato nel verbale della discussione che una volta trascritto, sarà allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento:
- l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione, entro il termine sopraindicato, le tariffe e le aliquote dei tributi locali si intendono prorogate di anno in anno;
- il D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce la competenza degli organi comunali in materia di determinazione di tariffe ed aliquote, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48;
- con Decreto del Ministero degli Interni del 9 febbraio 2018, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2018 è stato differito al 31 marzo 2018;

Richiamato l'art. 1, comma 37, della Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di stabilità 2018) che, attraverso la modifica dell'art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2016, estende all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati, in particolare, per quanto riferito all'<u>IMU</u>:

 gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012;

- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 30.10.2012, esecutiva ai sensi di Legge, e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014),con la quale è stata istituita la IUC (imposta unica comunale) che ricomprende il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa rifiuti (TARI) e l'imposta municipale propria (IMU), la quale non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che è nuovamente intervenuta a normare la componente IMU dell'Imposta unica comunale (IUC), introducendo importanti modifiche di carattere obbligatorio, riguardanti in particolare la riduzione del 50% per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni ai parenti in linea retta entro il primo grado, la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e l'esclusione dalla determinazione, tramite stima diretta, della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 del 28/03/2017 e n. 47 del 23/05/2017, che si intendono integralmente richiamate, con le quali sono state confermate per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni IMU come già deliberate per l'anno 2016, ad eccezione della seguente tipologia:
 - Diminuzione di aliquota dal 1,00 per cento allo 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D1, D2, D4, D6 e D7, non locati, o posseduti in locazione finanziaria e direttamente utilizzati (leasing);

Ritenuto di confermare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni IMU come già deliberate per l'anno 2017;

Richiamati, in particolare, per quanto riferito alla TASI:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dai commi dal 669 al 703;
- il comma 683 dell'art. 1 della sopra citata legge il quale stabilisce che "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
- gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, nonché la Legge 23-12-2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
- la legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che, all'art. 1, ha introdotto importanti modifiche relativamente alla TASI, riguardanti in particolare

l'esclusione dall'applicazione del tributo delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché la riduzione del 50% per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni ai parenti in linea retta entro il primo grado e la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

- il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 15.07.2014 ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, e successive modifiche;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36 del 28/03/2017 e n. 47 del 23/05/2017, che si intendono integralmente richiamate, con le quali sono state confermate per l'anno 2017 le aliquote TASI come già deliberate per l'anno 2016, ad eccezione delle seguenti tipologie:
 - Aumento di aliquota dallo ZERO per mille al 2,4 per mille per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D1, D2, D4, D6 e D7, non locati, o posseduti in locazione finanziaria e direttamente utilizzati (leasing);
 - Diminuzione di aliquota dal 2,4 per mille a ZERO per mille, a determinate condizioni, per i fabbricati di categoria D1 (opifici) e D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), dismessi alla data del 1.1.2017 e situati nelle aree individuate nel Documento di Piano come Ambiti di trasformazione, che siano successivamente riutilizzati o ristrutturati per essere destinati all'insediamento di nuove attività produttive o all'ampliamento di quelle esistenti, ivi comprese le parti strutturalmente connesse e complementari all'attività produttiva;

Dato altresì atto che:

- l'articolo 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) stabiliva, al comma 28, che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni potevano mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- conseguentemente, nella delibera di C.C. n. 42 del 19.04.2016 di approvazione delle aliquote TASI 2016, erano state espressamente confermate per l'anno 2016:
 - la maggiorazione TASI dello 0,4 per mille agli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni) e D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);
 - la maggiorazione TASI dello 0,4 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
- l'articolo 1, comma 42, della L. 232/2016 (legge di stabilità 2017) stabiliva che la stessa maggiorazione TASI, confermata per l'anno 2016, poteva essere mantenuta per l'anno 2017 con espressa deliberazione di Consiglio Comunale;

- conseguentemente, con delibera di C.C. n. 36 del 28.03.2017 di approvazione delle aliquote TASI 2017, erano state espressamente confermate per l'anno 2017 le maggiorazioni TASI sopra citate;
- l'articolo 1, comma 437, della L. 205/2017 (legge di stabilità 2018) stabilisce che la stessa maggiorazione TASI, confermata per gli anni 2016 e 2017, può essere mantenuta per l'anno 2018 con espressa deliberazione di Consiglio Comunale;
- è intenzione di questa Amministrazione Comunale confermare la maggiorazione TASI dello 0,4 per mille agli immobili appartenenti alle categorie catastali D/5 e D/8, nonché ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni-merce) anche per l'anno 2018;

Precisato che, in base all'art. 3 del regolamento comunale TASI, il Comune di Legnano ha individuato i seguenti servizi indivisibili comunali al cui finanziamento è destinato il tributo ed i cui costi previsti per l'anno 2018 sono di seguito riportati:

	Servizio	Importo previsto 2018
1	Servizio di Polizia locale e di Protezione Civile	€ 3.041.969
2	Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale	€ 1.596.989
4	Servizi di illuminazione pubblica	€ 1.276.400
5	Servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	€ 1.441.042
6	Servizi relativi alla cultura e alla biblioteca	€ 1.724.193
7	Servizi demografici	€ 705.013
8	Servizi cimiteriali	€ 525.056
9	Servizi di manutenzione immobili comunali	€ 470.975
	TOTALE LORDO	€ 10.781.637
	A detrarre quote TASI fiscalizzate	-€ 6.242.000
	TOTALE NETTO FINANZIABILE	€ 4.539.637

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2018, al fine di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati nonché di garantire la conservazione degli equilibri di bilancio, le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) come già deliberate per l'anno 2017;

Richiamati, in particolare, per quanto riferito all'<u>Addizionale Comunale Irpef</u>:

- il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 che ha istituito l'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 che stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e che tale variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

il comma 3 bis del predetto art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 che stabilisce che nel regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 17.07.2012 con la quale è stata istituita nel Comune di Legnano l'Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura unica dello 0,8 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2012, esercitando la facoltà prevista dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 approvando, nel contempo, il relativo regolamento applicativo;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 26.11.2013, con la quale è stata confermata per l'anno 2013 l'aliquota nella misura dello 0,8% e prevista altresì una soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000,00, modificando nel contempo il relativo regolamento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 15.07.2014 con la quale è stata confermata per l'anno 2014 la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000,00 e, nel contempo, differenziate le aliquote in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF, come di seguito riportato:

Scaglioni di reddito	Aliquota in percentuale		
Fino a 15.000,00 euro	0,60 punti percentuali		
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	0,65 punti percentuali		
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro	0,70 punti percentuali		
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro	0,75 punti percentuali		
Oltre 75.000,00 euro	0,80 punti percentuali		

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 76 del 07.07.2015, n. 43 del 19.04.2016 e n. 32 del 28.03.2017 con le quali sono state confermate, rispettivamente per gli anni 2015, 2016 e 2017, le aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF, nonché la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000, così come deliberate per l'anno d'imposta 2014;

Considerato che, in relazione alle esigenze di bilancio connesse alle politiche sociali ed economiche programmate e al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, è intendimento di questa

Amministrazione confermare per l'anno d'imposta 2018 le aliquote differenziate e la soglia di esenzione come deliberate per l'anno d'imposta 2017;

Dato atto che, relativamente ai tributi Tosap, Imposta sulla pubblicità, Diritto sulle pubbliche affissioni la competenza a deliberare è attribuita alla Giunta Comunale ex art. 48 D.lgs. 267/2000 e che, in assenza di specifica deliberazione, le tariffe si si intendono prorogate di anno in anno ex art. 1, comma 169 della Legge 296/2000 e riscontrato al proposito l'invarianza di tali tributi rispetto all'anno precedente;

Viste le esigenze del predisponendo bilancio di previsione 2018-2020 in termini di rispetto degli equilibri finanziari e dell'obiettivo di pareggio di bilancio e ritenuto, conseguentemente, di confermare per l'anno 2018 tutte le aliquote, detrazioni e soglie di esenzione come già deliberate per l'anno 2017 relativamente ai sequenti tributi:

- IMU (Imposta municipale propria);
- TASI (Tributo per i servizi indivisibili);
- Addizionale comunale all'IRPEF:

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare 5[^] Bilancio, finanze e revisione della spesa, in data 21/02/2018, acquisito agli atti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il Dirigente del Settore 2 "Attività Economiche e Finanziarie" ha espresso pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, allegati alla presente;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente;

Con 15 voti favorevoli, 1 contrario (Berti) e 8 astenuti (Berna Nasca, Amadei, Taormina, Rotondi R., Borgio, Bianchi, Grattarola, Corio), espressi da 24 consiglieri presenti e votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico;

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di confermare per l'anno d'imposta 2018 le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2017, con atti Consiliari n. 37 del 28.03.2017 e n. 47 del 23.05.2017, come di seguito riportate:

ALIQUOTE IMU ANNO 2018

 Aliquota ordinaria pari allo 1,00 % per tutti gli immobili non ricompresi nelle aliquote e nelle casistiche sottoriportate.

Aliquota pari allo 0,60 %:

 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, o ad essa assimilate, censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nelle quali il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate);

Aliquota pari allo 0,46 %

 per gli immobili (comprese le pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate) concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 della L. 431/1998 (c.d. affitti concordati), come da art. 13 del regolamento comunale;

Aliquota pari allo 0,56 %:

- per gli alloggi regolarmente assegnati dall' A.L.E.R. (ex IACP);
- per gli immobili utilizzati e/o posseduti dalle O.N.L.U.S., ai sensi dell'art. 12 del regolamento comunale;
- per le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 del regolamento comunale;

Aliquota pari allo 0,76%:

- per le unità immobiliari ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale; si precisa che gli interessati devono presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale;
- per gli immobili classificati nella categoria catastale D/3, adibiti a sale cinematografiche e teatri, in attività;
- per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D1, D2, D4, D6 e D7, non locati, o in locazione finanziaria e direttamente utilizzati (leasing);
- Aliquota pari allo 0,90% per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa; gli interessati devono presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 12, comma 4, del regolamento comunale;

- Aliquota pari allo 0,96% per gli immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) locati o affittati per i quali risultano in essere contratti registrati;
- Aliquota pari al 1,00% per gli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/4, A/5 e A/6 (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) non locati, per i quali non risultano in essere contratti registrati; sono ricompresi nella presente fattispecie gli immobili ad uso abitativo vuoti, sfitti, tenuti a disposizione;

Aliquota pari all' 1,06 %:

- per gli immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/7, A/8 e A/9 (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) non locati per i quali non risultano in essere contratti registrati. Sono ricompresi nella presente fattispecie gli immobili ad uso abitativo vuoti, sfitti, tenuti a disposizione;
- per gli immobili classificati catastalmente nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- per gli immobili classificati catastalmente nella categoria D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);
- per le aree fabbricabili;

DETRAZIONI IMU ANNO 2018

- Per l'unità immobiliare classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale, o ad essa equiparata, e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate), si detraggono Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione deve essere divisa in parti uguali (indipendentemente dalla quota di possesso);
- Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (ex I.A.C.P.) spetta la detrazione di Euro 200;
- 3) di confermare per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della legge n. 205 del 28.12.2017, la maggiorazione TASI:
- dello 0,4 per mille agli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni) e D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);
- dello 0,4 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni-merce);

confermando pertanto, per l'anno d'imposta 2018, le seguenti aliquote del **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)** come deliberate per l'anno 2017, con

atti consiliari n. 36 del 28.03.2017 e n. 47 del 23.05.2017, come di seguito riportate:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);	2,9 PER MILLE
Immobili appartenenti alle categorie catastali D1, D2, D4, D6 e D7, non locati o in locazione finanziaria e direttamente utilizzati (leasing);	2,4 PER MILLE
Immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) locati o affittati per i quali risultano in essere contratti registrati;	1 PER MILLE
Immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 della Legge 431/1998 (c.d. affitti concordati);	1 PER MILLE
Immobili ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale;	1 PER MILLE
Immobili appartenenti alle categorie catastali: - D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazioni) - D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	0,4 PER MILLE
Tutti i fabbricati e tutte le unità immobiliari non indicate nei punti precedenti, ivi compresi gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (ex IACP) e dal Comune, nonché i terreni agricoli e le aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 1 comma 676 della Legge 147/2013	ZERO PER MILLE

Fabbricati di categoria D1 (opifici) e D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), dismessi alla data del 1.1.2017 e situati nelle aree individuate nel Documento di Piano come Ambiti di trasformazione, che siano successivamente riutilizzati o ristrutturati per essere destinati all'insediamento di nuove attività produttive o all'ampliamento di quelle esistenti, ivi comprese le parti strutturalmente connesse e complementari all'attività produttiva;

I fabbricati, per aver diritto all'agevolazione in questione, devono essere posseduti (a titolo di proprietà, diritto di superficie, locazione finanziaria) ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione o di ampliamento dell'esistente ovvero da altro soggetto giuridico esercente che entri successivamente in possesso dell'immobile (a titolo di proprietà, diritto di superficie, locazione finanziaria) e che continui a svolgere nel sito l'attività. Non hanno diritto ad ottenere l'agevolazione in questione i contribuenti che trasferiscono l'attività già svolta in altro sito in Legnano, se non per la parte relativa all'effettivo ampliamento.

L'aliquota agevolata, valevole esclusivamente per la parte relativa all'insediamento della nuova attività o all'ampliamento, è concessa per un periodo di 5 anni, decorrente dalla data di insediamento della nuova attività o di ampliamento di quella esistente, come risultante da visura camerale o da ogni altra idonea documentazione.

Gli interessati devono presentare apposita istanza entro il 30 giugno dell'anno successivo.

L'agevolazione opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento del tributo.

E' facoltà dell'ente revocare e/o modificare annualmente l'aliquota e/o la durata dell'agevolazione, anche con riferimento a quelle precedentemente concesse;

ZERO PER MILLE

5) di confermare, per l'anno d'imposta 2018, le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nelle misure differenziate in relazione agli scaglioni di reddito, e la misura della soglia di esenzione commisurata al reddito complessivo annuo imponibile, di cui agli art. 2 e 2 bis del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 28.03.2017, come di seguito riportate:

Aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nelle seguenti misure differenziate

esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA IN PERCENTUALE
FINO A 15.000,00 EURO	0,60 PUNTI PERCENTUALI
OLTRE 15.000,00 E FINO A 28.000,00 EURO	0,65 PUNTI PERCENTUALI
OLTRE 28.000,00 E FINO A 55.000,00 EURO	0,70 PUNTI PERCENTUALI
OLTRE 55.000,00 E FINO A 75.000,00 EURO	0,75 PUNTI PERCENTUALI
OLTRE 75.000,00 EURO	0,80 PUNTI PERCENTUALI

Soglia di esenzione

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti che hanno un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad € 15.000,00.

Se il reddito imponibile, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, supera la soglia di esenzione di cui sopra, l'addizionale IRPEF è dovuta sull'intero reddito complessivo ed è determinata con i criteri di progressività per scaglioni, applicando le aliquote progressive sopra indicate.

- 6) di rimandare per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi agli appositi Regolamenti;
- 7) di dare atto che il gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 2018, determinati con le aliquote e le detrazioni proposte col presente provvedimento, consentono di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari ed il rispetto del pareggio di bilancio per l'esercizio 2018 del predisponendo bilancio di previsione 2018-2020;
- 8) di disporre l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze della presente deliberazione per la pubblicazione sul portale informatico del Ministero medesimo entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011 (L. n. 214/2011). La pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo del D. Lgs 446/1997;
- 9) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2018 così come previsto dall'art.172 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000.
- 10) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune garantendone la massima visibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni riguardanti l'Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e l'Addizionale Comunale all'IRPEF,

Con 15 voti favorevoli, 1 contrario (Berti) e 8 astenuti (Berna Nasca, Amadei, Taormina, Rotondi R., Borgio, Bianchi, Grattarola, Corio), espressi da 24 consiglieri presenti e votanti, rilevati mediante dispositivo elettronico;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Terminata la votazione della Deliberazione in discussione, si passa all'ultimo punto dell'ordine del giorno "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020, del Documento Unico di Programmazione (DUP) e dei relativi allegati", si procede quindi con l'illustrazione, la discussione e la votazione degli emendamenti e ordini del giorno presentati, come dettagliatamente illustrato nel verbale della deliberazione sopra citata, al quale si rimanda.

Alle ore 00.20 circa del 1 marzo 2018, il Presidente dichiara chiusa la seduta ai sensi dell'art. 68 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale, precisando che la seduta proseguirà alle ore 20.30, con la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, come già formalizzato nell'avviso di convocazione in data 20 febbraio 2018.

Ш	presente	verbale	viene	sottoscritto	come	segue,	con	riserva	di	lettura	ed
ap	provazion	ne in una	prossi	ma seduta co	onsiliar	e.					

IL PRESIDENTE	ANTONIO GUARNIERI	
IL SEGRETARIO GENERALE	ENZO MARINO	

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Enzo Marino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 12 marzo 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Enzo Marino